

**LA PREVIDENZA
DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI**

Luglio 2010

LA PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

■ Cenni storici

Istituita come ente di diritto pubblico nel 1963, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) fu riformata per la prima volta nel 1986 con tre principali novità:

- l'introduzione del metodo di calcolo reddituale o retributivo per le prestazioni;
- l'introduzione della contribuzione variabile in base al reddito;
- l'introduzione della contribuzione integrativa.

Nel 1994 la Cassa fu privatizzata, acquisendo così la piena autonomia normativa, gestionale e finanziaria, ma perdendo la garanzia del "paracadute" fornito dallo Stato in caso di azzeramento del proprio patrimonio. **Tale eventualità è possibile in un sistema pensionistico a ripartizione, in base al quale gli iscritti versano contributi, che sono utilizzati dalla Cassa per il pagamento delle rendite ai pensionati.**

Questo sistema, nella fase iniziale del suo ciclo di vita, consente di accumulare elevate giacenze patrimoniali, poiché – a fronte di un alto numero di contribuenti – il numero dei pensionati è basso. **Tuttavia, man mano che "invecchia", il sistema può arrivare a un punto in cui le uscite sono superiori alle entrate e, se non vengono adottate misure correttive, il patrimonio può tendere nel tempo verso l'azzeramento, con la conseguente impossibilità di pagare le prestazioni ai pensionati in essere e ai futuri pensionati.**

Il bilancio tecnico al 31 dicembre 2001 portò gli attuari della Cassa a prevedere tale evento nel 2042. Di qui il varo della seconda riforma all'inizio del 2002 con l'introduzione di norme restrittive (**aumento dei contributi e riduzione delle prestazioni**) per iniziare a correggere le norme troppo generose approvate nel 1986. Infatti, con quel metodo di calcolo, i pensionati riuscivano in pochi anni a recuperare la totalità dei contributi versati nel periodo lavorativo, con un evidente "salasso" per il patrimonio della Cassa.

Ma dopo appena due anni le suddette correzioni non furono ritenute sufficienti per assicurare la sostenibilità finanziaria di lungo termine della CNPADC e nel 2004 fu varata una terza riforma ancora più restrittiva, che portò alle seguenti innovazioni:

- **ulteriore aumento dei contributi;**
- **elevazione dell'età pensionabile;**
- **aumento degli anni di contribuzione necessari per il pensionamento;**

- **per le anzianità dal 1° gennaio 2004 computo delle prestazioni con il metodo contributivo, che commisura la pensione ai contributi versati anziché ai redditi prodotti, tenendo conto anche della speranza di vita al momento del pensionamento;**
- **introduzione di un contributo di solidarietà a carico di tutti i pensionati almeno per un quinquennio.**

■ L'apparenza contabile può ingannare

Tanta "severità" nel rendere più cari i contributi e meno generoso il metodo di calcolo delle prestazioni potrebbe sembrare eccessiva alla luce delle evidenze contabili della CNPADC nel decennio 2000 - 2009. Infatti le due tabelle riportate nella pagina qui a fianco mostrano **un buon andamento del rapporto fra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati, nonché una costante crescita del patrimonio netto e un elevato grado di copertura delle prestazioni (rapporto tra valore del patrimonio netto e spesa per le pensioni).**

Ma anche nel 2001 le cifre sembravano favorevoli, perché dal 1990 al 2001 gli iscritti erano aumentati del 244% e i pensionati soltanto del 25%, facendo così crescere il rapporto tra i primi e i secondi da un preoccupante 3,8 a un tranquillizzante 10,3. **Tuttavia il compito degli attuari non è quello di "fotografare" la situazione in essere, ma quello di proiettare nel lungo termine la probabile evoluzione della Cassa a normativa vigente. E il loro giudizio fu allora molto negativo: nel 2042 la CNPADC non sarebbe stata in grado di pagare le pensioni, a meno di una correzione in senso restrittivo della normativa.**

Con il bilancio tecnico al 31 dicembre 2003, grazie ai primi interventi correttivi attuati nel 2002, gli attuari diedero un "respiro" più lungo al patrimonio della Cassa, in quanto la previsione a 40 anni mostrava ancora l'esistenza di attività in gestione. Tuttavia essi prevedevano il primo disavanzo previdenziale nel 2031 (differenza negativa fra le entrate contributive e le uscite per le pensioni) e il primo disavanzo patrimoniale del 2037 (inizio della diminuzione del patrimonio netto). **Era quindi probabile l'azzeramento della Cassa nella seconda parte degli anni 40.**

■ Iscritti e contributi in forte crescita

Anno	Numero Iscritti	Numero Pensionati	Rapporto I/P	Entrate contrib.	Uscite per pensioni	Rapporto E/U
(in migliaia di €)						
2000	33.046	3.368	9,8	132.939	55.601	2,4
2001	35.790	3.470	10,3	146.826	67.162	2,2
2002	37.551	3.567	10,5	232.511	76.965	3,0
2003	39.705	3.713	10,7	240.551	89.954	2,7
2004	41.483	4.062	10,2	258.328	116.236	2,2
2005	42.583	4.380	9,7	310.359	130.929	2,4
2006	45.353	4.634	9,8	409.915	149.291	2,7
2007	47.322	4.945	9,8	448.055	156.117	2,9
2008	49.759	5.169	10,1	478.592	165.114	3,1
2009	51.858	5.423	10,1	511.307	180.448	2,9

Fonte: CNPADC

■ La spada di Damocle sul sistema a ripartizione

La grande svolta del passaggio al sistema contributivo nel 2004 era quindi obbligata, ma il mantenimento del sistema di finanziamento a ripartizione lascia sempre pendente una spada di Damocle sulla CNPADC. Tanto è vero che l'art. 10 del nuovo Regolamento della Cassa assegna al CdA il compito di verificare ogni due anni la sostenibilità finanziaria del sistema e di valutare la necessità di variare e/o adeguare i coefficienti di trasformazione del montante finale in rendita ed eventualmente di "adottare senza indugio" i necessari provvedimenti di riequilibrio del sistema (ossia l'aumento del livello dei contributi e/o la riduzione del livello delle prestazioni).

Il difetto di fondo del sistema a ripartizione è che ha sempre bisogno di un rapporto elevato fra il numero dei contribuenti e il numero dei pensionati. Se questo rapporto si riduce nel tempo, scendendo sotto il livello di 4, è inevitabile che la "catena di sant'Antonio" prima o poi si debba

spezzare. Si inizia con il disavanzo previdenziale (la spesa per le pensioni è superiore alle entrate contributive) per poi passare alla parabola discendente del patrimonio e finire con l'azzeramento di questo, ossia alla impossibilità di pagare le pensioni, non potendo più lo Stato intervenire in aiuto.

Gli attuari della CNPADC sanno bene che l'attuale rapporto elevato fra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati non può durare a lungo. Dal 2001 al 2004 ha oscillato intorno a quota 10, ma è poi iniziata una inversione di tendenza, apparentemente interrotta nel 2008 e nel 2009 (si è tornati sopra quota 10), perché il budget di previsione per il 2010 riporta il dato a quota 9,5, il più basso del decennio.

E' inevitabile che la "giovinezza" della Cassa tenda verso l'invecchiamento, sia per la naturale maturazione degli iscritti, sia per il numero non illimitato dei professionisti in questo settore. In poche parole, il futuro vedrà crescere più velocemente il numero dei pensionati che non quello dei nuovi iscritti alla Cassa, pur considerando l'apporto dei giovani ex-Ragionieri, oggi Esperti Contabili.

PATRIMONIO NETTO E GRADO DI COPERTURA		
Anno	Patrimonio	Copertura
(in milioni di €)		
2000	1.144	21,0
2001	1.248	19,0
2002	1.403	18,7
2003	1.580	18,1
2004	1.780	16,9
2005	2.068	16,3
2006	2.409	16,8
2007	2.766	18,1
2008	2.890	17,7
2009	3.417	19,3

Fonte: CNPADC

Il difetto di fondo del sistema a ripartizione dovrebbe essere ben conosciuto dai Dottori Commercialisti, tanto è vero che nel 2009 gli iscritti alla CNPADC versano in media – come contributo soggettivo - **soltanto il 10,5% del loro reddito professionale netto, pur avendo a disposizione una “forbice” compresa tra il 10% e il 17%**. Perché rinunciano all'immediato vantaggio economico derivante da una più alta deducibilità fiscale dei versamenti e al futuro vantaggio finanziario di una pensione più alta ?

La risposta è semplice: **non sono certi che la pensione possa essere più alta**. Il problema è che non considerano come di loro proprietà personale alcuna fetta della grande torta del patrimonio della Cassa. **La torta è di proprietà collettiva e l'assegnazione delle fette è soggetta a regole, che nel tempo possono cambiare in peggio, come è già avvenuto con le correzioni restrittive del 2002 e del 2004.**

Perché versare tanto (per esempio il 17%), se poi esiste il rischio di ricevere poco (o, nel caso più tragico, addirittura nulla), qualora la situazione finanziaria della Cassa dovesse deteriorarsi e quindi richiedere ulteriori riduzioni delle prestazioni, come implicitamente previsto dall'art. 10 del Regolamento ?

Nel sistema di finanziamento a capitalizzazione, invece, la proprietà personale della propria fetta di torta è garantita e l'importo più o meno alto dei contributi ha influenza sul risultato finale, insieme al rendimento della gestione, mentre il rendimento finanziario del patrimonio della CNPADC può anche essere il migliore del mondo, ma se poi si spezza la “catena di sant'Antonio”...

■ La Cassa unica con i Ragionieri non si farà

Questa incertezza sulle prospettive future della Cassa (incertezza comune a tutte le casse privatizzate dei liberi professionisti) non poteva non influenzare il dialogo tra i Dottori Commercialisti e

i Ragionieri per la fusione delle rispettive casse, in seguito alla nascita – dal 1° gennaio 2008 - del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dopo un lungo e spesso polemico dibattito fra le due categorie, si è deciso – almeno per il momento – di mantenere ancora separate le due casse. **Ma è molto probabile che il progetto non andrà mai in porto per le notevoli diversità strutturali e contabili fra la CNPADC e la CNPR.**

Il desiderio della CNPR era di creare una Cassa unica, ma con tre gestioni distinte, cioè con tre fondi separati, dotati di autonomia patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria:

- il fondo degli iscritti al soppresso Ordine dei Dottori Commercialisti;
- il fondo degli iscritti al soppresso Collegio dei Ragionieri;
- il fondo dei nuovi iscritti (a partire dal 1° gennaio 2008) al nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ma la CNPADC ha rifiutato di aderire a questa idea, forte del più alto numero dei suoi iscritti (oltre 50 mila rispetto ai 31.000 della CNPR) e con la speranza di avere domani più contribuenti dalle fila dei nuovi Esperti Contabili (ex- Ragionieri). La reazione della CNPR a questo rifiuto è stata dura. Il nuovo Presidente della Cassa, **Paolo Saltarelli**, nel corso di un giro d'Italia per spiegare alla base le ragioni della “disputa”, ha fra l'altro precisato:

“Noi abbiamo i conti in regola e siamo in grado di pagare, con il nostro patrimonio, fino all'ultima rata di pensione dell'ultimo superstite, mentre la CNPADC inizierà a intaccare il patrimonio, quando la maggior parte degli iscritti non sarà ancora in pensione. Questo dato prefigura per i giovani commercialisti la prospettiva di pensioni più basse e di contributi sempre più elevati.

Realizzare la fusione delle Casse senza la distinzione delle gestioni e con la confusione dei debiti e crediti avrà un effetto clamoroso, per noi inaccettabile: i contributi e il patrimonio della nostra Cassa potrebbero essere utilizzati per pagare le pensioni dei dottori commercialisti. Se

non interviene il legislatore a chiarire quale dovrà essere il percorso previdenziale dei nuovi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avremo un Ordine unico con due Casse di previdenza.

Per i nuovi iscritti si realizzerà così una sana competizione fra le due Casse: ciascuno valuterà i conti e le prospettive delle due gestioni previdenziali e deciderà dove sia più conveniente iscriversi”.

Ma la CNPADC contesta l'ottimismo della CNPR, che sostiene di essere in grado “di pagare fino all'ultima rata di pensione dell'ultimo superstite”, e ritiene che “i veri conti in regola” siano i propri.

Nell'ultima Relazione di bilancio della CNPADC si legge quanto segue:

“L'esame dei bilanci tecnici della CNPR, alla luce dei dati consuntivati nei documenti di bilancio e previsti nei budget approvati dalla Cassa citata, hanno portato il CdA della CNPADC a dichiarare che, per la responsabilità giuridica, morale e sociale che deve permeare l'attività di tutti i suoi Organi:

- **ritiene esaurito il processo di valutazione condotto negli anni, date le chiare e oggettive risultanze che ne sono derivate;**
- **allo stato attuale non sussistono i presupposti per qualsivoglia progetto di aggregazione tra i due Enti;**
- **eventuali successive valutazioni in ordine all'assetto del comparto previdenziale di categoria devono transitare per il formale, tempestivo e chiaro riconoscimento da parte della Cassa Ragionieri dell'ormai evidente stato di difficoltà di quell'Ente;**
- **la continua e reiterata richiesta di individuare una soluzione deve pertanto partire dalla definizione del perimetro del problema cui tale soluzione attiene e che, chiaramente, è relativo solo e unicamente alla Cassa Ragionieri;**
- **permane la disponibilità a esaminare tutte le problematiche che possano accomunare le due Casse e lo stesso Consiglio Nazionale con**

tutte le sinergie che da una azione congiunta possono derivare, prima fra tutte la copertura previdenziale degli Esperti Contabili.”

■ Dalla Cassa privatizzata al Fondo veramente privato

Comunque i due litiganti devono stare attenti, perchè si sta avvicinando un terzo concorrente. Infatti, il prossimo adeguamento al diritto comunitario delle norme che regolano gli Ordini non dovrebbe più permetterà che le libere professioni possano essere rigidamente difese da steccati. L'arrivo della liberalizzazione dei servizi professionali rappresenta un campanello d'allarme per tutte le casse previdenziali privatizzate, che ora temono una possibile perdita di nuovi iscritti e la probabile abolizione dei minimi tariffari, **come conseguenza del passaggio da un mercato “chiuso” a un mercato “aperto”.**

Il difetto di fondo del sistema pensionistico a ripartizione non è preoccupante per i lavoratori iscritti all'Inps o all'Inpdap, perchè la solvibilità finanziaria è garantita per legge (paga comunque “pantalone”). Invece la solvibilità finanziaria delle casse privatizzate è garantita dall'esistenza di un patrimonio, esistenza che si può avere solo con la continuità della “catena di sant'Antonio”. **Se questa si spezza, un giorno la torta potrebbe avere fette sempre più piccole, sino a scomparire.**

Pertanto anche per i Dottori Commercialisti, come per tutti i liberi professionisti in Italia, vale il saggio e prudente consiglio di procedere senza indugi alla formazione di un secondo pilastro previdenziale al 100% privato, **perchè il primo è stato privatizzato, ma non è privato.** Abbiamo visto che è di proprietà collettiva e se i conti minacciano di non quadrare nel lungo termine, le conseguenze possono essere veramente spiacevoli.

Ma anche se i conti dovessero quadrare, il livello delle prestazioni è destinato a essere molto modesto, come evidenziato più avanti nell'ultima tabella relativa al tasso di sostituzione.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA CNPADC

CONTRIBUTI

a) Contributo soggettivo

E' dovuto da parte di tutti gli iscritti alla CNPADC, compresi i pensionati, che pur godendo del trattamento pensionistico a carico della Cassa, continuano a svolgere la libera professione.

Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota di contribuzione è variabile, a scelta dell'iscritto, dal 10% al 17% del reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente. **Per il 2010 il reddito massimo su cui si applica l'aliquota è di € 158.300 (il "tetto" viene rivalutato ogni anno con il tasso d'inflazione). Nel 2009 il contributo soggettivo medio è stato di € 5.410 e l'aliquota media del 10,53% (10,56% nel 2008).**

Per il 2010 il contributo soggettivo minimo è stato fissato a € 2.370. Questo contributo minimo è ridotto del 50% per chi si iscrive per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età e che presenti domanda di iscrizione entro i primi 3 anni di esercizio professionale.

b) Contributo integrativo

Per il periodo 2005-2011 l'aliquota del contributo integrativo, che si applica al volume di affari ai fini Iva, è stata aumentata dal 2% al 4%. **Nel 2009 il contributo integrativo medio pagato è stato di € 4.490.**

Per il 2010 il contributo integrativo minimo è stato fissato a € 711, che corrisponde al 4% di un volume d'affari ai fini Iva di € 17.775, livello minimo per consentire la continuità dell'esercizio della professione.

PRESTAZIONI

In seguito alla riforma del 2004 la pensione è costituita da due addendi:

- a) un importo calcolato con il metodo reddituale sino al 2003;
- b) un importo calcolato con il metodo contributivo dal 2004 in poi.

a) Metodo reddituale

Sulla media dei redditi netti professionali dichiarati sino al 2003 (e rivalutati con il tasso d'inflazione sino all'anno di pensionamento) si applica il tasso di rendimento dell'1,75% per ciascun anno di anzianità contributiva (era del 2% prima della riforma). Il numero di annualità da prendere in considerazione per il calcolo della media è crescente a seconda dell'anno di pensionamento:

- è di 20 anni per chi è andato in pensione nel 2006;
- è di 22 anni per chi è andato in pensione nel 2007;
- è di 24 anni per chi è andato in pensione nel 2008;
- è di 25 anni per chi ci va dal 2009 in poi.

Prima della riforma del 2004 il calcolo della media si faceva sui 10 migliori redditi netti dichiarati negli ultimi 15 anni di lavoro.

b) Metodo contributivo

Il tasso annuo di capitalizzazione virtuale del montante contributivo è pari:

- per il periodo 2004 - 2008 alla variazione media quinquennale del pil nominale calcolato dall'Istat;
- per gli anni successivi alla media quinquennale del rendimento del patrimonio della Cassa, con un minimo garantito dell'1,5% in caso di rendimento medio inferiore al dato calcolato dall'Istat e con un tasso massimo pari alla media quinquennale del pil, qualora questa fosse superiore al rendimento del patrimonio.

■ Rivalutazione dei contributi e delle prestazioni

Sono rivalutati dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat. La percentuale di rivalutazione è pari al:

- 100% dell'indice Istat per le pensioni di importo inferiore a € 24.539;

- **90% per le pensioni di importo compreso tra € 24.539 e € 40.898;**
- **75% per le pensioni di importo superiore a € 40.898.**

■ Età pensionabile

Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al 1° gennaio 2004 sono soggetti al sistema misto (reddituale sino al 2003 e contributivo dal 2004 in poi). L'età pensionabile è di:

- **66 anni con almeno 31 anni di anzianità contributiva per i nati nel 1941-1942;**
- **67 anni con almeno 32 anni di anzianità contributiva per i nati nel 1943;**
- **68 anni con almeno 33 anni di anzianità contributiva per i nati dal 1944 in poi;**
- **70 anni per tutti coloro che hanno almeno 25 anni di anzianità contributiva.**

Gli iscritti alla Cassa in data posteriore al 31 dicembre 2003 sono soggetti solo al sistema contributivo. L'età pensionabile è di 62 anni con almeno 5 anni di anzianità contributiva. **La pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata, che si ottiene a 61 anni con almeno 38 anni di anzianità contributiva e senza limite di età, se si hanno 40 anni di anzianità contributiva.**

Nel quinquennio 2005 – 2009 l'importo medio annuo lordo delle pensioni erogate dalla CNPADC è stato il seguente (in migliaia di euro):

Pensione di:	2005	2006	2007	2008	2009
Vecchiaia	39,3	40,5	41,3	41,9	43,1
Vecchiaia anticipata	57,4	55,7	55,8	52,4	51,3
Inabilità	18,5	18,6	19,6	20,1	20,7
Invalidità	14,8	15,0	15,1	15,4	15,9
Reversibilità	10,1	10,8	10,9	11,6	12,4

Le suddette cifre si riferiscono a pensionati “fortunati”, perché quasi tutti beneficiari del metodo di calcolo più generoso, quello del sistema reddituale. Le riforme attuate nel 2002 e nel 2004 hanno introdotto norme molto meno generose, tanto da far prevedere una sensibile riduzione del tasso di sostituzione per i dottori commercialisti, che andranno in pensione nei prossimi anni. **Da un tasso medio attuale del 50/60% si scenderà a un tasso di sostituzione inferiore al 30% dell'ultimo reddito professionale.**

Secondo l'ultimo bilancio tecnico, gli attuari della CNPADC hanno stimato i seguenti tassi di sostituzione:

Anno di pensionamento	Tasso di sostituzione
2010	58,95%
2020	48,04%
2030	39,20%
2040	29,13%
2050	30,82%

Ne consegue la necessità di affiancare un forte secondo pilastro pensionistico al primo pilastro, che nel tempo diventerà sempre più debole, soprattutto per i dottori commercialisti con reddito alto, non solo a causa del più avaro sistema contributivo, ma anche per la riduzione del tasso di indicizzazione introdotta dalla riforma del 2004 per le pensioni più alte